

**Inserire logo delle Università**

**“CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ DEI SOPRANNUMERARI NELL’AMBITO DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’”-**

**PREMESSO**

- con D.M. n. 694 del 30 maggio 2023, il MUR ha autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2022/2023, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per gli ordini scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado;
- l’art. 2, co. 3, del prefato D.M. n. 694/2023, dispone che “I soggetti di cui al comma 4 dell’art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni”;
- il comma 4 dell’art. 4 del DM n. 92/2019 individua le categorie di soggetti ammessi in soprannumero ai relativi percorsi in ragione di specifici eventi verificatisi in occasione dei precedenti cicli di specializzazione (d’ora innanzi anche “soprannumerari”);
- la previsione del sopra riportato co. 3 dell’art. 2 del DM n. 694/2023 presuppone, dunque, la formalizzazione di una procedura di mobilità dei soprannumerari, da gestirsi, nei casi di “motivata deroga” alla disposizione generale ivi contenuta, direttamente da parte delle istituzioni universitarie interessate (d’ora innanzi anche Atenei), nei termini e con le modalità dalla stessa norma previsti, per il tramite di specifici atti convenzionali;

**TRA**

l’Università di Foggia, d’ora in avanti denominata “Unifg” o “Ateneo”, rappresentata dal Rettore, prof. Lorenzo LO MUZIO, domiciliato per la sua carica in Via Antonio Gramsci, 89/91 - Foggia

e

l’Università degli Studi di \_\_\_\_\_, d’ora in avanti denominata “\_\_\_\_\_” o “Ateneo”, rappresentata dal Rettore, prof. \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica in Via \_\_\_\_\_

di seguito indicate come ‘Parti’ o “Atenei”

**SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Finalità e Oggetto della collaborazione**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le Parti si propongono di favorire reciprocamente, in caso di comprovate e certificate necessità come indicato al successivo art. 2, la mobilità e l’interscambio dei corsisti soprannumerari che ne facciano espressa richiesta, al fine di tutelare il diritto allo studio e la conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro.

In particolare, oggetto della collaborazione è la procedura di mobilità, dalla sede di un Ateneo all’altro, di corsisti ammessi in soprannumero al relativo percorso di specializzazione per il sostegno per frequentare il medesimo in sede diversa rispetto a quella in cui hanno sostenuto le prove.

**Art. 2 – Motivata deroga alla mobilità del corsista soprannumerario**

Il rilascio del nulla osta alla mobilità dei “soprannumerari” in entrata e in uscita da parte degli Atenei (di appartenenza e destinazione) è subordinato al ricorrere delle seguenti casistiche che sottendono la “motivata deroga” di cui all’art. 2, co. 3, del D.M. n. 694/2023:

- a) Problemi di salute personali, debitamente documentati dal corsista soprannumerario richiedente la mobilità;
- b) Ulteriori condizioni personali o familiari, debitamente documentate dal corsista soprannumerario che, in accordo tra le Parti, costituiscano una “motivata deroga” ai sensi dell’art. 2, co. 3, del D.M. n. 694/2023.

### **Art. 3 – Procedura di mobilità del corsista soprannumerario**

Al ricorrere delle condizioni di “motivata deroga” di cui al precedente art. 2, le Parti, fermo restando il formale accordo in merito alla fattispecie di cui alla sopra riportata lettera b), tramite le proprie Strutture Organizzative di supporto, procederanno al rilascio dei rispettivi nulla osta (in uscita e in entrata) al corsista soprannumerario che abbia presentato istanza di mobilità, come innanzi motivata.

### **Art. 4 – Responsabilità’ delle parti**

Ogni attività inerente all’oggetto della presente convenzione si svolgerà nel rispetto delle normative nazionali e interne in materia.

### **Art. 5 - Oneri finanziari**

L’attuazione della presente convenzione non comporterà per le Università interessate alcun onere finanziario.

### **Art. 6 – Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente.

### **Art. 7 – Durata dell’atto**

La presente convenzione ha durata di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà cessare anticipatamente su richiesta formale di una delle due Parti.

### **Art. 8 - Risoluzione delle controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Foggia.

Per l’Università degli Studi di  
Foggia

Il Rettore  
(prof. Lorenzo LO MUZIO)  
firmato digitalmente

Per l’Università degli Studi di  
Il Rettore

(prof. \_\_\_\_\_)  
firmato digitalmente



